

SOCIETA' ITALIANA DI CARBOSSITERAPIA

FUNZIONALE ED ESTETICA (SICFE)

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Articolo 1. Oggetto

1.1. Il Regolamento della Società Italiana di Carbossiterapia Funzionale ed Estetica, in breve denominata anche solo "SICFE", ha lo scopo di definire condotte e procedure dei soci e degli organi societari.

1.2. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento con apposita delibera. Qualora il Regolamento contenga disposizioni determinanti una modifica statutaria dette disposizioni, per divenire operative, dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei Soci in adunanza straordinaria.

Articolo 2. Ammissione alla SICFE

2.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, la domanda di ammissione alla SICFE deve essere presentata alla Segreteria dell'Associazione tramite la compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.sicfe.it. La Segreteria trasmetterà la richiesta al Consiglio Direttivo, che delibererà sull'ammissione nella prima riunione utile. L'esito sarà comunicato all'interessato tramite e-mail ordinaria entro 5 (cinque) giorni dall'adunanza.

2.2. Tutti i richiedenti saranno inizialmente ammessi come Soci Aderenti. La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata da:

(a) informazioni sulle esperienze professionali acquisite in Carbossiterapia;

(b) eventuali pubblicazioni scientifiche;

(c) studi e/o progetti di ricerca promossi o ai quali il richiedente ha partecipato.

Inoltre, il richiedente dovrà dichiarare espressamente il proprio impegno al rispetto del Codice Etico, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

2.3. Per diventare Socio Ordinario, il Socio Aderente deve presentare una specifica domanda di passaggio di categoria, compilare il modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Associazione www.sicfe.it controfirmato da 2 (due) Soci Ordinari garanti, e trasmetterlo alla Segreteria della SICFE. La richiesta può essere presentata solo dopo 2 (due) anni dall'iscrizione come Socio Aderente a condizione che:

(a) l'interessato sia in regola con il pagamento delle quote associative;

(b) non risultino censure scritte a suo carico da parte del Consiglio Direttivo;

(c) non vi siano procedimenti disciplinari in corso presso la SICFE o altre associazioni/società scientifiche di cui il richiedente sia socio;

(d) non vi siano condotte sanzionabili ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

2.4. La Segreteria invia la domanda al Presidente dell'Associazione, che la sottopone all'Assemblea per la deliberazione nella prima riunione utile. L'esito sarà comunicato al richiedente entro 5 (cinque) giorni tramite e-mail ordinaria. Le richieste di passaggio di categoria devono pervenire

al Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea, per consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e la verifica dei requisiti di ammissione. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

(a) completamento di un percorso formativo specifico in Carbossiterapia o l'aver maturato una significativa attività nel campo della Carbossiterapia;

(b) partecipazione attiva alle principali attività istituzionali della SICFE (es. congressi, gruppi di studio, convegni, dibattiti, ricerca sperimentale e altre iniziative legate alla Carbossiterapia);

(c) curriculum vitae dettagliato con indicazioni quantitative della propria attività professionale nel settore.

2.5. L'Assemblea ha potere discrezionale e insindacabile nell'accertare il possesso dei requisiti per la qualifica di Socio Ordinario.

2.6. L'eventuale dichiarazione mendace contenuta nei documenti di cui all'articolo 2.4 comporterà l'immediata espulsione dall'Associazione e l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei Soci Ordinari garanti, con sospensione immediata di eventuali cariche sociali fino al termine dell'istruttoria, che sarà condotta dal Collegio dei Probiviri in collaborazione con il Consiglio Direttivo. L'eventuale delibera di sospensione ed espulsione sarà sottoposta all'Assemblea in seduta ordinaria.

2.7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della SICFE, può deliberare l'ammissione diretta di un candidato come Socio Ordinario,

anche in assenza di tutti i requisiti richiesti, purché si tratti di una persona di indiscussa fama professionale e di alto valore scientifico.

2.8. Per diventare Socio Onorario della SICFE è necessaria una proposta del Presidente che, a norma dell'articolo 5 dello Statuto, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.9. Per diventare Socio Sostenitore della SICFE é necessario presentare una domanda al Presidente dell'Associazione che la trasmette al Consiglio Direttivo il quale provvede a deliberare nella prima riunione utile dando comunicazione scritta sull'esito via e-mail ordinaria all'interessato. Coloro che intendano diventare *Soci Sostenitori* devono inviare una specifica domanda direttamente alla Presidenza. La decisione sarà adottata previo parere del Consiglio Direttivo e sottoposta all'Assemblea in seduta ordinaria per l'approvazione pari a 6 (sei) volte quella prevista per i Soci Ordinari.

2.10. La domanda di Socio Corrispondente va presentata alla Segreteria della SICFE tramite apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.sicfe.it, che la inoltra al Consiglio Direttivo dell'Associazione, corredata dalla dichiarazione scritta di due Soci Ordinari che attestino i requisiti richiesti a norma dell'articolo 5 dello Statuto. Il passaggio a Socio Ordinario di un Socio corrispondente è subordinato alla verifica della sua iscrizione all'Ordine dei Medici in Italia previo decorso del termine di due (2) anni dalla sua iscrizione all'Associazione ed a condizione che:

(a) l'interessato sia in regola con il pagamento delle quote associative;

(b) non risultino censure scritte a suo carico da parte del Consiglio Direttivo;

(c) non vi siano procedimenti disciplinari in corso presso la SICFE o altre associazioni/società scientifiche di cui il richiedente sia socio;

(d) non vi siano condotte sanzionabili ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

2.11. La Segreteria invia la domanda al Presidente dell'Associazione, che la sottopone all'Assemblea per la deliberazione nella prima riunione utile.

L'esito sarà comunicato al richiedente entro 5 (cinque) giorni tramite e-mail ordinaria. La richiesta di passaggio di categoria da Socio Corrispondente a Socio Ordinario deve pervenire al Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea, per consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e la verifica dei requisiti di ammissione. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

(a) completamento di un percorso formativo specifico in Carbossiterapia o l'aver maturato una significativa attività nel campo della Carbossiterapia;

(b) partecipazione attiva alle principali attività istituzionali della SICFE (es. congressi, gruppi di studio, convegni, dibattiti, ricerca sperimentale e altre iniziative legate alla Carbossiterapia);

(c) curriculum vitae dettagliato con indicazioni quantitative della propria attività professionale nel settore.

2.12. Il passaggio da Socio Ordinario a Socio Emerito avviene mediante nomina dell'interessato su proposta del Presidente della SICFE con delibera del Consiglio Direttivo.

2.13. Tutti i richiedenti devono compilare il modulo sul trattamento dei dati personali e prestare il proprio consenso ai sensi delle normative vigenti in materia di protezione dei dati.

Articolo 3. Patrocinio della SICFE

3.1. La SICFE concede il proprio patrocinio, a titolo gratuito e senza nessun supporto economico e/o organizzativo da parte dell'Associazione, a congressi, convegni, giornate di studio, corsi ed eventi nazionali, comunitari e internazionali di significativo valore scientifico, didattico e formativo, seminari e qualsiasi altra manifestazione che preveda il suo coinvolgimento diretto ovvero sia di rilevante interesse al fine di promuovere la diffusione, la conoscenza e l'aggiornamento scientifico sulla Carbossiterapia e/o su tematiche ad essa correlate. Tali eventi possono essere organizzati da società scientifiche; Enti Ospedalieri; Università; Fondazioni Scientifiche riconosciute dallo Stato; Aziende e società di diritto pubblico e/o privato.

3.2. La SICFE può inoltre concedere il patrocinio per attività di promozione e organizzazione, anche attraverso soggetti terzi, inerenti alla ricerca scientifica, allo studio e alla divulgazione delle problematiche e degli argomenti relativi alla Carbossiterapia; attività di formazione, addestramento e aggiornamento professionale nel settore della Carbossiterapia o in discipline affini; pubblicazione di

riviste, periodici, libri e altri prodotti editoriali, inclusi supporti informatici; produzione di audiovisivi e contenuti multimediali dedicati alla diffusione e conoscenza della Carbossiterapia; studio, sviluppo e realizzazione di supporti informatici volti a migliorare la gestione delle attività scientifiche e professionali nel settore; elaborazione e gestione di banche dati, anche ai fini della cessione a terzi.

3.3. La richiesta di patrocinio può essere presentata, con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni, da rappresentanti istituzionali, da singoli soci della SICFE in regola con il pagamento della quota associativa annuale, dal Presidente o Legale Rappresentante di Società Scientifiche, da Enti Ospedalieri, da Università, da Fondazioni Scientifiche riconosciute dallo Stato, da aziende e società di diritto pubblico e/o privato.

3.4. La richiesta va trasmessa alla Segreteria SICFE tramite il modulo disponibile sul portale www.sicfe.it la quale dovrà contenere, obbligatoriamente, le seguenti informazioni: tipologia dell'evento; contenuti; lista del comitato scientifico; lista dei possibili relatori; altre Società a cui è stato richiesto il patrocinio; eventuali sponsorizzazioni.

3.5. Sottoscrivendo il modulo di richiesta, il richiedente si impegna formalmente a rispettare tutte le normative vigenti sulla gestione degli eventi congressuali, comprese quelle relative all'ottenimento dei crediti ECM, ed assicura la pluralità degli interventi e il confronto tra diverse opinioni scientifiche

3.6. Il patrocinio è concesso dal Presidente, previo parere conforme del Consiglio Direttivo e verifica del rispetto dei seguenti criteri di valutazione: conformità ai criteri di pertinenza e ammissibilità stabiliti dal Regolamento, dallo Statuto e dal Codice Etico della SICFE; tematiche di elevata qualità scientifica e di rilevante interesse, anche interdisciplinare, che siano compatibili e che contribuiscano al raggiungimento degli scopi della SICFE e che offrano contenuti di alto valore formativo ed educativo; coinvolgimento della SICFE a livello nazionale o territoriale; che siano organizzati da soggetti con comprovata competenza, esperienza e autorevolezza nel settore.

3.7. Il Consiglio Direttivo della SICFE si riserva il diritto insindacabile di negare o revocare il patrocinio, l'uso del logo e della denominazione dell'Associazione qualora ritenga che l'evento non rispetti gli obiettivi istituzionali e gli scopi della Società, sia in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, possa generare un conflitto con le finalità della SICFE.

3.8. Senza la comunicazione ufficiale di concessione, il patrocinio SICFE non può essere menzionato su materiali promozionali o annunci preliminari.

3.9. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per l'organizzatore di predisporre uno spazio dedicato alla promozione delle attività scientifiche della SICFE. Inoltre, il richiedente si impegna a concedere alla SICFE il diritto di utilizzare, previo consenso degli autori, parte del materiale registrato durante l'evento per

l'elaborazione di aggiornamenti e linee guida da pubblicare sul sito
www.sicfe.it

3.10. Il programma definitivo dell'evento patrocinato dovrà riportare la espressa dicitura che l'evento medesimo è patrocinato dalla SICFE e dovrà rendere visibile il logo della Società e l'indirizzo del sito istituzionale www.sicfe.it

3.11. Prima della data di svolgimento dell'evento, il richiedente dovrà inviare alla Segreteria SICFE: la locandina del programma in formato .jpeg e una copia del programma in formato .pdf per consentire all'Associazione di pubblicare l'evento sul suo sito istituzionale www.sicfe.it

3.12. I Gruppi di Studio, le Sezioni regionali o provinciali non possono concedere autonomamente il patrocinio della SICFE.

3.13. Se un evento organizzato da istituzioni esterne offre tariffe agevolate ai propri soci, dovrà applicare le stesse condizioni anche ai soci SICFE che risultano in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 4. Validazione degli Eventi di Natura Divulgativa

4.1. Gli eventi che non rientrano nella categoria delle manifestazioni scientifiche istituzionali o degli eventi organizzati da istituzioni e società scientifiche, ma che hanno una finalità divulgativa, non potranno ricevere il Patrocinio della SICFE. Tuttavia, potranno ottenere una validazione ufficiale della SICFE, ove siano in linea e/o compatibili con l'oggetto e gli scopi dell'Associazione.

4.2. La richiesta di validazione può essere presentata anche da un solo Socio Ordinario, che dovrà trasmettere la domanda al Presidente almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'evento per consentirgli di sottoporla al Consiglio Direttivo che lo informerà sull'esito entro i 5 (cinque) giorni successivi la delibera.

4.3. La domanda dovrà contenere l'oggetto, il programma dettagliato e la finalità dell'evento. La validazione potrà essere concessa solo se l'evento ha come obiettivo la divulgazione della Carbossiterapia e/o di tematiche di rilevanza scientifica ad essa correlata e/o affini nonché degli scopi dell'Associazione e dovrà prevedere la partecipazione del Coordinatore Regionale di riferimento o di un Socio Ordinario da lui delegato. Gli eventi non dovranno sovrapporsi tra loro, in particolare se organizzati nella stessa regione o in province limitrofe. Nessuno evento potrà avere finalità promozionali legate a persone, aziende o prodotti.

Articolo 5. Logo della SICFE

5.1. Il logo SICFE è proprietà esclusiva dell'Associazione. L'uso del nome "S.I.C.F.E." e/o del logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, convegni, eventi o altro materiale stampato e/o su internet è consentito esclusivamente ai Soci Ordinari, ai Soci Onorari, ai Soci Corrispondenti ed ai Soci Emeriti che ne facciano preventiva richiesta scritta al Presidente.

5.2. L'uso non autorizzato comporta l'ammonizione del Socio con richiamo ufficiale da parte del Collegio dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione. Qualsiasi utilizzo

illecito o non autorizzato sarà perseguibile legalmente per la tutela

dell'immagine e degli interessi della SICFE.

5.3. I convegni organizzati dai Gruppi di Studio SICFE, così come gli eventi istituzionali delle Sezioni regionali e provinciali, il cui programma sia stato validato e approvato preliminarmente dal Consiglio Direttivo, sono considerati a tutti gli effetti eventi ufficiali della SICFE. Di conseguenza, tali eventi possono utilizzare la denominazione e il logo dell'Associazione.

Articolo 6. Sito istituzionale SICFE

6.1. L'Associazione gestisce il sito web SICFE www.sicfe.it sul quale verranno pubblicate le iniziative scientifiche e culturali, gli eventi formativi, i bilanci preventivi e consuntivi le cariche retribuite e tutto ciò che riguarda l'assetto societario.

Articolo 7. Sanzioni Disciplinari

7.1. Fermo restando quanto previsto nello Statuto, Se un Socio non versa la quota annuale e, dopo aver ricevuto due solleciti scritti tramite posta elettronica certificata, non regolarizza la propria posizione entro i termini indicati (almeno 15 giorni ciascuno), il Consiglio Direttivo lo dichiarerà dimissionario. Il Socio potrà essere riammesso alla SICFE in qualsiasi momento, previa verifica dei requisiti di ammissione previsti dallo Statuto e pagamento di tutte le quote arretrate.

7.2. Il Socio che si renda responsabile di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione, di violazione delle norme del Codice Etico, di quelle dello Statuto o dei regolamenti, o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, o sia stato

condannato con sentenza penale definitiva è sottoposto a procedimento disciplinare.

7.2. Le sanzioni disciplinari, applicate in base alla gravità delle violazioni,

sono:

(a) l'ammonizione scritta: comunicazione formale di richiamo per una condotta non conforme agli obblighi statutari o al Codice Etico, che non giustificano provvedimenti più severi;

(b) la sospensione automatica dalla SICFE: nei casi di sospensione dall'esercizio della professione disposta dall'Autorità giudiziaria o dall'Ordine dei Medici di appartenenza o di condanna, ancorché non definitiva, per reato doloso contro il patrimonio o la fede pubblica o di un provvedimento cautelare che limiti la libertà personale o, ancora, nel caso in cui sia necessario, in via cautelare, tutelare la dignità ed il decoro della SICFE e degli altri soci. La sospensione ha la stessa durata del provvedimento che l'ha determinata. Può essere seguita da un'eventuale espulsione definitiva dalla SICFE. La sospensione comporta la perdita dei diritti associativi del socio e la decadenza immediata dalla carica sociale dallo stesso eventualmente ricoperta;

(c) espulsione automatica dalla SICFE: nei casi di condanna penale definitiva per reati dolosi, anche se non legati all'esercizio della professione, di interdizione dall'esercizio della professione per un periodo superiore a tre (3) mesi. L'espulsione del socio e la sua eventuale, successiva riammissione alla SICFE, viene deliberata dall'Assemblea in seduta ordinaria previo parere del Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Probiviri. La riammissione successiva

alla espulsione del socio richiede la dimostrazione del suo comportamento irreprensibile e la cessazione della/e causa/e di espulsione.

Articolo 8. Collegio dei Probiviri

8.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea nella stessa adunanza in cui vengono nominati i membri del Consiglio Direttivo. Il mandato ha una durata di tre (3) anni ed è possibile la rielezione.

8.2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare i casi di comportamenti contrari alle norme statutarie, al Codice Etico e ai regolamenti della SICFE, nonché eventuali violazioni che possano comportare sanzioni disciplinari, come previsto dall'articolo 7. Può intervenire su segnalazione di un socio, su delibera del Consiglio Direttivo o d'ufficio.

8.3. Dopo l'elezione, il Collegio nomina al proprio interno il suo Presidente. In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Segretario della SICFE consegna al Presidente dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi e ai procedimenti disciplinari emersi di recente.

8.4. Il Collegio esamina i fascicoli, organizza le audizioni personali dei soci coinvolti e, al termine dell'istruttoria, fornisce al Consiglio Direttivo un resoconto delle conclusioni, proponendo eventuali sanzioni. Nei casi di particolare gravità, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di segnalare la situazione agli Ordini dei Medici competente.

8.4. Il socio coinvolti in un procedimento disciplinare viene convocato per un'audizione personale tramite posta elettronica certificata con

indicazione di data, ora e sede. Il socio ha facoltà di presentare memorie scritte a sua difesa. In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, l'istruttoria proseguirà in sua assenza.

8.5. Il Collegio decide all'unanimità, dopo aver ascoltato il socio interessato, e trasmette la propria relazione al Consiglio Direttivo, che adotta la delibera disciplinare. L'Assemblea potrà successivamente esprimersi su eventuali ulteriori decisioni. L'azione disciplinare si prescrive in due anni.

8.6. Il socio sanzionato può presentare ricorso all'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della delibera disciplinare che viene trasmessa tramite posta elettronica certificata. L'Assemblea esaminerà il ricorso nella prima seduta utile.

Articolo 9. Consiglio Direttivo

9.1. La composizione, l'elezione e i poteri del Consiglio Direttivo sono disciplinati dall'articolo 11 dello Statuto. I membri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche da remoto, tramite videoconferenza, previa convocazione da inviarsi via e-mail. Le delibere possono anche essere adottate via e-mail purché nel rispetto delle maggioranze previste dall'articolo 11 dello Statuto. I membri che non rispondono alla convocazione inviata dal Presidente entro 12 (dodici) ore saranno considerati astenuti.

9.2. Qualora un membro del Consiglio Direttivo risulti assente per quattro (4) riunioni consecutive senza giustificato motivo, verrà considerato automaticamente decaduto.

Articolo 10. Elezioni in Assemblea

10.1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto, i membri delle cariche sociali della SICFE sono rieleggibili e vengono eletti ogni tre (3) anni tramite scrutinio segreto durante il Congresso Nazionale dell'Associazione.

11.2. Le elezioni sono indette dal Presidente della SICFE, che trasmette ai soci tramite e-mail un avviso di convocazione dell'Assemblea almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve specificare la data, il luogo, gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale.

11.3. Hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote associative e il cui comportamento sia conforme allo Statuto ed al regolamento.

11.4. Possono candidarsi tutti i Soci Ordinari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 dello Statuto e dal presente Regolamento. I candidati devono impegnarsi attivamente nell'Associazione, assumendo incarichi e responsabilità nel rispetto degli scopi dell'Associazione. Inoltre, devono essere iscritti alla SICFE da almeno cinque (5) anni e aver partecipato attivamente alla vita dell'Associazione, dimostrata dalla presenza ad almeno due (2) congressi nazionali della SICFE.

11.5. I Soci Ordinari in possesso dei requisiti possono candidarsi presentando liste elettorali, che devono includere – ciascuna – 16 candidati per quanti sono i componenti degli organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, 8 candidati del Consiglio

Direttivo e 3 candidati per il Collegio dei Probiviri), pena l'inammissibilità. Ogni lista deve riportare, in ordine numerico, nome, cognome e carica per cui ciascun candidato concorre. Non sono ammesse candidature individuali fuori lista. Ciascuna lista verrà identificata da un numero, da una lettera, o dal nome del capolista.

11.6. Le liste devono essere inviate alla SICFE esclusivamente tramite posta elettronica certificata a cura del capolista. Il termine ultimo per la presentazione è di 7 (sette) giorni dalla data di apertura delle candidature comunicata ai soci. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inammissibilità della lista.

11.7. Il Consiglio Direttivo verifica l'ammissibilità di ciascun candidato. Se uno o più candidati non soddisfano i requisiti, la SICFE informerà il capolista tramite posta elettronica certificata, affinché provveda alla sostituzione immediata. La mancata sostituzione comporterà l'invalidità dell'intera lista, poiché non conforme ai requisiti numerici previsti dall'articolo 11.5.

11.8. Le elezioni vengono gestite da un seggio elettorale appositamente costituito e composto da tre (3) scrutatori, scelti tra i soci, i quali eleggeranno un Presidente di seggio. Compete al seggio elettorale garantire il corretto svolgimento delle elezioni; consegnare la scheda elettorale a ciascun socio votante; sorvegliare sulla segretezza del voto; detenere l'elenco ufficiale dei Soci votanti predisposto dalla Segreteria della SICFE e contenente il nome, il cognome e la data di nascita di ciascun socio; uno spazio per l'inserimento del documento

di riconoscimento; uno spazio per la firma del socio votante, che certificherà l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

11.9. Il seggio rimane aperto per almeno dieci ore consecutive e deve essere presidiato dal Presidente e da almeno uno scrutatore. Dopo la chiusura del seggio, sarà consentito il voto solo ai soci già presenti nel locale. Tutte le operazioni elettorali saranno riportate in un verbale ufficiale, che includerà l'elenco dei votanti e sarà firmato dai componenti del seggio e conservato presso la SICFE.

11.9. Ad ogni elettore verrà consegnata una scheda elettorale, che riporterà le liste valide presentate nei termini previsti dal presente Regolamento ed ogni socio può esprimere una sola preferenza di lista. Il socio votante dovrà contrassegnare la propria preferenza nell'apposito spazio sulla scheda. Le schede con segni o scritte non conformi saranno annullate.

11.10. Alla chiusura del seggio, i componenti del seggio elettorale iniziano lo spoglio delle schede, controllando il numero delle schede utilizzate e non utilizzate, fino al completamento del conteggio. Il numero dei votanti dovrà corrispondere alle firme raccolte nell'elenco ufficiale dei soci votanti. Concluso lo scrutinio, sarà redatto il verbale ufficiale e proclamato il risultato definitivo in Assemblea, con la nomina formale dei nuovi eletti alle cariche sociali.

Articolo 12. Sezioni Regionali e delle Province Autonome

12.1. La composizione degli organismi delle Sezioni regionali e delle province autonome sono disciplinate dall'articolo 15 dello Statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13. Gruppi di Studio

13.1 I Gruppi di Studio sono istituiti dalla SICFE così come previsto nello Statuto dell'Associazione e sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14. Quota associativa

14.1. L'ammontare della quota sociale annua è fissato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione; la quota deve essere pagata entro il 31 Gennaio dell'anno al quale si riferisce mediante bonifico bancario intestato alla SICFE.

14.2. La quota sociale dà diritto a ricevere tutti gli strumenti editoriali societari, ad accedere ai servizi dedicati ai soci dal sito web della Società e ad usufruire di tutti i benefit che di volta in volta verranno resi pubblici sul sito SICFE attraverso l'invio di apposite newsletter.

Articolo 15. Norme Finali

15.1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del _____ conformemente allo Statuto ed al Codice Etico della SICFE.